



COMUNE DI CENTOLA

VIA TORQUATO TASSO nr.13
PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI

REG ORD. N ° 9/P.C./2023/TERR. --- DEL 13/06/2023

OGGETTO: APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO INCENDI BOSCHIVI IN VISTA DEL PERIODO DI MASSIMA PERICOLOSITÀ PER GLI INCENDI SULL'INTERO TERRITORIO COMUNALE. - ANNO 2023 -

IL SINDACO

PREMESSO:

Che l'approssimarsi delle condizioni climatiche tipiche della stagione estiva rende fortissimo il rischio di incendi boschivi, altamente pregiudizievoli per l'incolumità delle persone, dei beni, e del patrimonio ambientale;

Che l'incuria e l'abbandono da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreno, posti sia all'interno che all'esterno del perimetro urbano, comporta un proliferare di vegetazione, rovi, sterpaglie che, per le elevate temperature estive, possono essere causa predominante di incendi, oltre ad essere lesive per il pubblico decoro, possono essere pericolo per la salute pubblica fornendo habitat ideale per la proliferazione di insetti ed animali;

CONSIDERATO, in aggiunta che la mancata pulizia dei fondi e relative pertinenze può anche creare problemi alla sicurezza della circolazione stradale, limitando le condizioni di visibilità;

ATTESO che dai dati statistici elaborati dal competente UOD - Settore Foreste e Pesca della Regione Campania emerge che gli incendi si verificano con maggiore frequenza nel periodo compreso tra i mesi di Giugno e Settembre di ogni anno;

RITENUTO di dover prevenire, anche solo potenzialmente, l'innescò di incendio nelle aree e nel periodo a rischio di incendio boschivo, nonché prevedere in tempo gli interventi di prevenzione dei fattori predisponenti gli incendi;

VISTO il Regolamento Reg.Le Campania n. 3/2017 il quale dispone che nel periodo di massima pericolosità vigono le disposizioni impartite annualmente con il Decreto del Dirigente della Struttura regionale competente;

LETTO il **Decreto Dirigenziale nr. 258 del 12/06/2023** del Dipartimento 50 della Regione Campania - Direzione Generale 18 - DIREZ./GEN.UFF.STRUTTURA che ha dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi sull'intero territorio della Regione Campania dal **15 Giugno al 20 Settembre 2023**, salvo proroghe, disponendo per lo stesso periodo, in ragione degli obblighi derivanti dalla legge n. 116/2014, il divieto di combustione di residui vegetali, agricoli e forestali;

VISTA la DGR 250/2021 con il quale la Regione ha approvato il "Piano Regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi nel triennio 2021-2023, con allegati";

VISTO il Regolamento Reg.Le Campania n. 12/2011 di attribuzione delle competenze dell'Antincendio Boschivo dalla Direzione delle politiche agricole, alimentari e forestali alla Direzione Generale per il Governo del Territorio, Lavori Pubblici e Protezione Civile;

VISTA la Legge Regionale n° 11 del 07.05.1996, così come modificata dal D.P.G.R. n.387 del 16.06.2003, artt. 6 e 7;

VISTA la legge 21/11/2000, n. 353 - " **Legge quadro in materia di incendi Boschivi**";
VISTI gli artt. 1 e 59 del Regio Decreto n. 773/1931 - "T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza" e s.m.i.;
VISTO l'art. 15 della legge n. 225/1992 - " Istituzione del Servizio nazionale di Protezione Civile" e s.m.i.;
VISTA la Legge 116 del 11 Agosto 2014, art. 14, co. 8;
VISTO il D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 " Nuovo Codice della Strada e s.m.i.";
VISTO l' art. 255 del D. L.vo n. 152 del 03.04.2006 "Norme in materia ambientale;
VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - " Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali" e s.m.i.;
VISTI gli artt. 449 e 650 del Codice penale;

ORDINA:

ARTICOLO 1

- **Tutti** gli Enti ed i proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, i concessionari di impianti esterni di GPL e gasolio in serbatoi fissi, per uso domestico e commerciali, i proprietari e/o i detentori delle aree boscate, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo, creando, lungo il perimetro, una fascia di rispetto tale da ritardare o impedire il propagarsi degli incendi. A conclusione delle operazioni di mietitura o sfalcio, di realizzare perimetralmente e all'interno alla superficie coltivata una precisa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno metri cinque e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. Si richiama il divieto di abbruciamento delle stoppie ed erbe infestanti, anche negli incolti, vigente dal 1° giugno al 20 settembre, di cui all'art. 25, c.1 lett. f) della Legge Regionale n. 26/2012. Si richiama, altresì, il divieto assoluto di combustione dei residui vegetali agricoli e forestali nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarato dalla Regione, ai sensi dell'art. 182 c.6-bis del D.Lgs. n. 152 del 2006. Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, in stato di abbandono o a riposo, insistenti sul territorio comunale, il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea. Questi ultimi hanno, inoltre, l'obbligo di realizzare, fasce protettive o precise di larghezza non inferiore a 5 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti. Si richiama l'obbligo, di cui all'art. 75 c. 14-bis del Regolamento Regionale n.3/2017, per i proprietari frontisti delle strade confinanti con aree boscate, o ricadenti in prossimità di esse, di mantenere sgombre da vegetazione le banchine e le scarpate di loro competenza. I predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati **AD HORAS**, con avvertenza che in caso di inosservanza sarà facoltà di questo Comune, trascorso inutilmente il termine su indicato, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, provvedere d'ufficio ed in danno dei trasgressori, ricorrendo all'assistenza della Forza Pubblica;

- Aree boscate:

Ai proprietari, affittuari e conduttori, agli Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafulco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati.

Si richiama l'obbligo, disposto dall'art. 75 c. 15 del Regolamento Regionale n.3/2017, per i proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di aree di interfaccia bosco-insediamenti abitativi, produttivi e/o turistico-ricreativi, di provvedere la ripulitura dell'area circostante l'insediamento, per un raggio di

almeno metri venti, mediante il taglio della vegetazione erbacea e arbustiva, rovi e necromassa. In caso di grave incuria, sono effettuate anche spalcatore e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco, secondo la pianificazione forestale regionale.

Le suddette attività di prevenzione sono assoggettate ai procedimenti, anche semplificati, secondo le norme statali e regionali vigenti.

Attività turistiche e ricettive:

Ai proprietari, ai gestori ed ai conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, di mantenere in efficienza le fasce di protezione e le altre aree del proprio insediamento, secondo quanto disposto dalle regole tecniche di prevenzione incendi e dalle norme regionali di cui al Regolamento n.3 /2017 e ss.mm.ii.

Gli stessi dovranno essere dotati di piani di evacuazione con l'individuazione dei punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili ed adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità. Gli stessi avranno cura di verificare che le procedure di emergenza adottate siano in linea con quanto riportato nel piano comunale di emergenza di protezione civile.

Dispositivi per gli Enti di gestione di Infrastrutture e servizi:

Alle società di gestione delle Ferrovie, ad ANAS, alle Società di gestione di servizi idrici, alla Società Autostrade, alla Provincia e ai Consorzi di Bonifica, di coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo - in ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 75 c. 14 del regolamento Regionale 3/2017 - alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi) confinanti con aree boscate o ricadenti in prossimità di esse, creando idonee fasce di protezione al fine di evitare la propagazione degli incendi.

I gestori delle strade suddette dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatore, laddove questa tenda a chiudere la sede stradale, al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio.

All'interno delle aree protette nazionali istituite ai sensi della L. 394/1991 e successive modificazioni e regionali si applicano la specifica normativa e le disposizioni adottate dall'Ente di gestione.

ARTICOLO 2

- ai frontisti di strade di provvedere ad un'accurata pulizia dei terreni da ogni residuo vegetale o da qualsiasi materiale che possa favorire l'innesco di incendi e la propagazione del fuoco, per una fascia non inferiore a 20 mt. dalla strada;

ARTICOLO 3

- il divieto assoluto di accendere fuochi ad una distanza minore di 100 metri dall'abitato, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio e da qualsiasi altro deposito di materiale facilmente infiammabile o combustibile;

ARTICOLO 4

- **durante il periodo compreso tra il 15 GIUGNO e il 20 SETTEMBRE 2023, salvo proroghe, è fatto divieto**, in prossimità di boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade Comunali, Provinciali ricadenti sul territorio comunale di:

a) accendere fuochi di ogni genere fino alla distanza di mt 100 dal bosco;

b) usare apparecchi a fiamma ed elettrici per tagliare metalli;

c) usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville e brace;

d) far brillare mine;

d) fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato d'incendio, come ad esempio: gettare fiammiferi o sigarette accese, sostare con

autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate, fatta eccezione per i mezzi di servizio per le attività agro-silvo-pastorali, nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
e) accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come "lanterne volanti" dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici a una distanza non inferiore a 1 Km. dalle superfici boscate e pascoli, salvo eventuali deroghe autorizzate con Ordinanza del sindaco nel caso di Manifestazioni pubbliche, con l'apprestamento di relative misure di prevenzione incendi, si rinvia alle ulteriori prescrizioni di cui all'art. 76 del R.R. Campania n. 3/2017.

Norme applicabili:

Per quanto non disposto con la presente Ordinanza si rinvia a quanto disposto con provvedimento regionale di dichiarazione del periodo di massima pericolosità per il rischio da incendi boschivi emanato ai sensi della L. R. n. 12/2017 e del Regolamento Regionale n. 3/2017.

SANZIONI:

Chiunque non ottemperi a quanto disposto nel presente provvedimento, salvo che il fatto non costituisca reato, saranno punite con:

ART. 1: sanzione amministrativa da **€. 25,00 a €. 500,00**, secondo le procedure della L. n. 689 del 24/11/1981 e s.m.i., con la sanzione accessoria, che sarà facoltà del Comune, senza indugio ed ulteriori provvedimenti, procedere d'ufficio ed in danno ai trasgressori;

ART. 2: sanzione amministrativa da **€. 159,00 a €. 639,00** ex art. 29 del Nuovo Codice della Strada e s.m.i., con l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi;

ART. 3: sanzione da **€. 516,00 a €. 3.098,00** - art. 17-bis, comma I, del RD 18 giugno 1931, n.773, Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

ART. 4: sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di **€. 1.032,91 fino ad un massimo di €. 10.329,14**, a norma dell'art. 10, commi 5,6,7,8, della Legge n. 353/2000;

RICORDA:

che ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche;

che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:

- Comando Prov. le Vigili del Fuoco tel. 115;
- Comando Polizia Municipale di Centola, tel. 0974/370714;
- Stazione Carabinieri di Centola-Palinuro, tel. 0974/930315;
- Arma Carabinieri tel. 112 (attivo h/24)

DISPONE:

che la presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Centola, nonché mediante affissione di manifesti su tutto il suo territorio;

che gli Organi di Polizia, sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, la Polizia Municipale, nonché tutti gli Enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza, oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia perseguendo i trasgressori a termini di Legge;

che la presente Ordinanza viene trasmessa per quanto di competenza a:

- Comando Polizia Municipale,
- Alla Giunta comunale;

- Alle associazioni di volontariato di protezione civile ed AIB attive sul territorio comunale;
- Comando Stazione Carabinieri di Centola-Palinuro;
- Comando Stazione Carabinieri Forestale di Pisciotta;
- Commissariato di Polizia di Stato di Sapri;
- Tenenza Guardia di Finanza di Sapri;
- Capitaneria di Porto di Palinuro;
- Direzione Provinciale ANAS;
- Direzione Ferrovie;
- Provincia di Salerno;

inviata per conoscenza a:

- Protezione Civile Regionale
- Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Salerno;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Salerno;
- Comando Provinciale dei Carabinieri;
- Gruppo Carabinieri Forestale;

RENDE NOTO:

Che contro il presente provvedimento può essere proposto Ricorso giurisdizionale:

1. Al Tribunale Amministrativo regionale, entro 60 gg. dalla notifica del provvedimento, nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e segg. Della Legge n. 1034 del 06.12.1971.
2. Al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento, nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e segg. del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.


IL SINDACO
Dott. Rosario Pirrone


